



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 149/14 RG G.I.P. Tribunale Trento  
N. 3055/13 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO  
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. CARMINE PAGLIUCA  
Dott. IOLANDA RICCHI  
D.ssa ANNA MARIA CREAZZO

PRESIDENTE  
CONSIGLIERE  
CONSIGLIERE

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - NON COMPARSO

N 241/15 Reg. Sent.  
N 185/14 Reg. Gen.

Data della sentenza  
26/06/2015

Depositata in  
Cancelleria

il 6 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario

L. CANCELLIERE

*(V. Ventura)*  
*V. Ventura*

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza

Ricorso per Cassazione il

Trasmessi atti alla Cassazione

il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N. C.P.

Trasmesso estratto sentenza  
a sensi art. 650 c.p.p. il

Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il

**IMPUTATO**

del reato previsto e punito dall'articolo 171, 1° c. lett. "a" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941- 81 C.P., perché, nella sua veste di legale rappresentate della società " ", con diversi atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, diffondeva all'interno dei punti vendita della suddetta società siti a Trento ed a Cles (TN) opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza avere previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e da corrispondere alla Società Consortile Fonografici.

**Fatti commessi in Trento e Cles (TN) il 08.11.2012.**

**A P P E L L A N T E**

Il Pubblico Ministero avverso la sentenza del G.U.P. c/ il Tribunale di Trento n. 292/14 del 15/04/2014 che assolveva dall'imputazione a lui ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere D.ssa Anna Maria Creazzo

*R* Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello del Pubblico Ministero con condanna dell'imputato alla pena già richiesta al giudice del primo grado.

Sentito il difensore di fiducia avv. Roberto Bertuol, di Trento che chiede il rigetto dell'appello del Pubblico Ministero e conferma della sentenza impugnata.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

è chiamato a rispondere avanti al Tribunale di Trento, a seguito della opposizione presentata al decreto penale emesso nei suoi confronti, del reato previsto e punito dall'articolo 171, 1° c. lett. "a" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 - 81 C.P., per avere, quale legale rappresentate della S.r.l. diffuso, all'interno dei punti vendita della suddetta società siti a Trento ed a Cles (TN), opere musicali tutelate dal diritto d'autore senza avere previamente corrisposto i diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e da corrispondere alla Società Consortile Fonografici, con sentenza emessa in data 15 aprile 2014 è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Il 10 aprile 2013 militari della GdF di Trento e di Cles, su delega della Procura di Novara, nel corso di un accesso presso i due punti vendita rispettivamente di Trento e Cles della società per eseguire un provvedimento di sequestro, emesso in altro procedimento penale, avevano constatato il funzionamento di un sistema di diffusione nei predetti esercizi di opere musicali tutelate dal diritto di autore. Interpellata al riguardo, la società aveva consegnato documentazione attestante l'avvenuto versamento dei diritti SIAE, ma <sup>NON</sup> degli oneri relativi ai diritti onnessi, al cui pagamento aveva provveduto solo il 16 novembre 2012, a seguito del controllo della Guardia di Finanza.

I brani musicali in oggetto erano diffusi presso i locali della società sulla base del contratto stipulato con la S.r.l. " ", music provider operante nel settore dei servizi di radio diffusione "in store", che si era obbligata a ad erogare il "servizio di trasmissione radio con aggiornamenti musicali" di brani tutelati nei negozi di Trento e di Cles della ..

La norma in contestazione tutelava i diritti connessi a quelli dell'autore, ma diversi ed autonomi, relativi all'utilizzazione economica dell'opera: la fattispecie legale aveva "natura delittuosa, e presuppone(va) la consapevolezza dell'illiceità della condotta da parte del soggetto agente... in mancanza di tale consapevolezza, manca il dolo, ed il reato non può ritenersi integrato."

Nel caso concreto in esame, alla luce di quanto emergeva dalla notizia di reato e dalle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di interrogatorio dell'11 ottobre 2013, doveva ritenersi che il "in base ad accordi commerciali intervenuti con la società " ", avesse già ottenuto "la licenza ed avesse semplicemente tardato a pagarla, essendo incorso in un errore di fatto su legge extrapenale con riguardo al termine per il pagamento, interpretato come termine non perentorio., sulla scorta delle notizie pubblicate sul sito web S.C. F. in cui si faceva riferimento a tariffe agevolate nel caso di pagamento entro il 30 aprile, "termine trascorso il quale doveva ritenersi il pagamento (a tariffa piena) sempre possibile e regolare."

La previsione di "tariffe differenti a seconda del termine di pagamento" aveva ben potuto indurre la sincera convinzione "che il termine per il pagamento dei suddetti diritti non fosse termine perentorio" e doveva, pertanto, essere ritenuta "la buona fede dell'imputato", che andava di conseguenza assolto, "dovendosi dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato."

Avverso la sentenza ha proposto appello il Pubblico ministero, deducendo come i tre argomenti su cui era fondata l'assoluzione, la consapevolezza della anti giuridicità della condotta, elemento del reato, delitto, da parte dell'imputato, il possesso della licenza, l'erronea convinzione della non perentorietà del termine, fossero "privi di ragionevole sostenibilità, in diritto ed in fatto."

In particolare, il primo argomento, era "erroneo sul piano dogmatico ed inconferente sul piano della fattispecie concreta", poiché l'anti giuridicità connotava ogni illecito, esprimendo la contrarietà della condotta e, ove previsto, dell'evento, ad un comando di legge, "se accompagnato dall'elemento soggettivo richiesto dalla norma", che si atteggiava diversamente a seconda che sia richiesto la colpa o il dolo. Nel caso concreto in esame si trattava di fattispecie dolosa che richiedeva una diffusione al pubblico per uso non personale, e non occorre la conoscenza della norma giuridica che punisce come reato la violazione del diritto connesso al diritto di autore. L'ignoranza della necessità di acquisizione della licenza per tale uso, previ i dovuti pagamenti prima della diffusione dell'opera oggetto di diritto d'autore, come insegnato dalla costante giurisprudenza in materia, non poteva essere ritenuta in buona fede.

Quanto al secondo argomento, il Giudice sembrava ritenere che la avesse acquisito la licenza per la diffusione e non aveva effettuato il pagamento degli oneri relativi solo per un errore sui termini dello stesso.

Ma la licenza non era stata ottenuta, presupponendo il pagamento o, comunque, un accordo con il titolare dei diritti stessi che non apparteneva alla società che si occupava della diffusione digitale dei brani nei vari punti vendita, fornendo un servizio tecnico, mentre i titolari dei diritti ex art. 73 della legge sul diritto di autore erano i produttori, riuniti nel consorzio SOCIETA'

CONSORTILE FONOGRAFICI (SCF). Per fugare ogni dubbio al riguardo era sufficiente rilevare che secondo le clausole contrattuali ( punti 8 e 9), i diritti di diffusione in pubblico ex art. 73 restavano a carico del cliente, mentre la si occupava soltanto di assolvere gli obblighi di legge relativi alla sua attività.

Infine, il terzo argomento è era “frutto di un evidente fraintendimento, per di più smentito dalle specifiche risultanze di fatto.”

Il giudice aveva ritenuto che la possibilità di un pagamento dei diritti a tariffe differenti (“più basso ad inizio anno e più alto nel corso dell'anno”), avesse causato l'errore in cui sarebbe incorso l'imputato circa la non perentorietà del termine di pagamento.

In realtà non vi era alcun elemento da cui poter desumere la possibilità di diffondere musica tutelata dal diritto connesso al diritto di autore ex art. 73 L. 633/41, senza aver prima aver ottenuto la licenza dal titolare del diritto. La possibilità di pagare nel corso dell'anno, anche dopo il 28 febbraio, ricordata in sentenza, non era riferibile a coloro che non avevano mai chiesto ed ottenuto la licenza, così violando il diritto altrui con la diffusione, trattandosi di un incentivo per ottenere la licenza, ed il pagamento dei relativi oneri, “il prima possibile, per incentivare la più pronta decisione, nell'anno, di usufruire del diritto.”

L'imputato non aveva mai richiesto ed ottenuto alcuna licenza, prima dell'intervento della Guardia di Finanza ,non solo per l'anno in corso, oramai al termine, ma anche per i 4 anni precedenti.

Non era pensabile che un imprenditore “esercitante di più punti vendita di notevoli dimensioni” avesse potuto ritenere lecita la diffusione nei propri esercizi di musica “coperta da diritti altrui, segnatamente diritti dei produttori fonografici, senza essersi premunito di ottenere la licenza.” Nel caso concreto l'asserita buona fede dell'imputato era specificatamente smentita dal comportamento tenuto da quest'ultimo che aveva chiesto ed ottenuto la licenza il 14 dicembre 2012, ad accertamento della violazione avvenuto, e l'aveva disdettata il 22 gennaio 2013.

A tutto concedere l'addotto errore ricadrebbe sul precetto penale, e non, come asserisce il giudice, su norma extrapenale, essendo il reato in contestazione configurato, come statuito dalla Corte di Cassazione, dalla riproduzione abusiva di brani musicali in assenza di preventiva regolamentazione dei rapporti con i soggetti titolari dei diritti connessi di cui sono titolari soggetti diversi dall'autore delle opere.

Chiedeva pertanto riformare l'impugnata sentenza dichiarando la responsabilità dell'imputato per i fatti di reato al medesimo ascritti e, per l'effetto, condannarlo alla pena ritenuta di giustizia.

Osserva la Corte: con l'appello avanzato il Pubblico ministero ha criticato la sentenza impugnata che ritiene sia fondata su erronea interpretazione dei fatti oggetto di giudizio, e delle norme di legge in contestazione.

Invero il Giudice di primo grado ha assolto \_\_\_\_\_, legale rappresentante della S.r.l. \_\_\_\_\_, società che svolge attività commerciale gestita in diversi punti vendita, sul presupposto che lo stesso avesse diffuso nei negozi musica protetta da diritto di autore benché privo della necessaria licenza, essendo convinto, in buona fede, di poter provvedere al pagamento dovuto per l'utilizzazione dei brani protetti anche oltre il termine previsto dai soggetti titolari del diritto allo sfruttamento economico delle opere.

Secondo il Giudice di primo grado, la previsione di tariffe di favore per coloro che avessero pagato entro determinate date (il 30 aprile), aveva convinto l'imputato che il pagamento del compenso previsto dai titolari del diritto allo sfruttamento economico dell'opera "*a tariffa piena... (fosse) sempre possibile e regolare*"; al \_\_\_\_\_, dunque, poteva essere addebitato soltanto di essere incorso in un errore su norma extrapenale, e dunque doveva ritenersi insussistente il dolo necessario ad integrare il reato in contestazione.

Il Giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la fattispecie penale in imputazione, sottolineando come fosse necessario distinguere fra i diritti riconosciuti all'autore dell'opera e quelli "connessi", in capo a soggetti diversi (interpreti, produttori, emittenti etc...), dovuti per l'utilizzazione economica dell'opera.

Ora, per la diffusione dei brani oggetto di diritto di autore all'interno dei suoi esercizi, il [ ] aveva concluso un contratto con la S.r.l. [ ], ed aveva provveduto al versamento dei compensi dovuti alla SIAE, ma non alla SCF titolare dei diritti connessi.

In particolare, risulta dal contratto prodotto in atti, stipulato il 3 settembre 2008 dalla S.r.l. [ ] e dalla S.r.l. [ ] che quest'ultima è "*licenziataria SIAE e SCF per i diritti di trasmissione ma non di diffusione in pubblico che restano a carico del cliente*".

Nel corso dell'intervento motivato da altre ragioni (esecuzione di un sequestro disposto dalla Procura di Novara), eseguito l'8 novembre 2012, la G.d.F. aveva accertato che era stato versato il corrispettivo dovuto per i diritti d'autore, ma non quello attinente ai diritti connessi, che gli operanti hanno appurato esser stato corrisposto il 16 novembre 2012, con la richiesta di licenza concessa poi da SCF il successivo 14 dicembre.

Al momento dell'accesso dei militari dunque, brani musicali tutelati dal diritto di autore venivano trasmessi in assenza di licenza da parte del Consorzio Fonografici, titolare dei diritti connessi a quelli d'autore, a cui nessuna richiesta di licenza era stata presentata.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'imputato fosse "*già in possesso della licenza...in base ad accordi commerciali con la società [ ] s.r.l.*", ed avesse soltanto equivocato circa i termini di assolvimento dell'obbligo di pagamento dei compensi, comunque non perentori.

L'affermazione, che ha determinato all'assoluzione dell'imputato, è priva di ogni fondamento, ed è contraddetta dalle risultanze in atti.

Infatti già dal 2008, al momento della conclusione del contratto con [ ], il [ ] era informato di dover autonomamente regolare il rapporto con il titolare dei diritti connessi al diritto d'autore con riferimento alla "*diffusione in pubblico*" dei brani musicali (art.9 del contratto), contenuto specifico delle prestazioni oggetto dell'accordo concluso.



Eppure, ciononostante, l'imputato non ha provveduto, se non dopo l'accesso della G.d.F., a richiedere a S.C.F. la licenza ed a pagare i relativi diritti, ed i termini di assolvimento di tale conseguente obbligo nulla hanno a che vedere con l'accertata assenza di ogni iniziativa volta a munirsi, presso i titolari dei relativi diritti, dell'autorizzazione necessaria ad utilizzare musica coperta dal diritto d'autore.

Correttamente l'appellante ha ritrovato, in una simile condotta gli elementi, oggettivo, pacifico, e soggettivo del reato in contestazione dato che l'imputato ha consapevolmente diffuso musica tutelata dal diritto d'autore omettendo di munirsi della licenza da parte di SCF, pur essendo stato espressamente avvisato dalla società che provvedeva alla diffusione dei brani musicali, che tale onere rimaneva a suo carico.

Il diverso avviso del Giudice di primo grado, per quanto prima illustrato, è frutto di un evidente travisamento delle acquisizioni processuali.

Ritiene la Corte che, valutati gli elementi di cui all'art.133, in assenza di elementi che possano indurre ad una visione attenuata del fatto, anche in considerazione della qualità di imprenditore commerciale dell'imputato, sia conforme a giustizia determinare la pena di €150,00 di multa che, in tale misura, va pertanto inflitta.

P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza impugnata dichiara colpevole del reato  
ascrittogli e lo condanna alla pena di € 150,00 di multa, nonché al pagamento delle  
spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

Fissa il termine di giorni 80 per il deposito della sentenza.

Trento 24 giugno 2015

Il Consigliere est.  
D.ssa Anna Maria Creazzo



Il Presidente  
Dott. Carmine Pagliuca

